

Allegato D8

Identificazione e
quantificazione del rumore
e Confronto con il Valore
Minimo Accettabile

Il presente *Allegato* ha lo scopo di descrivere l'assetto pianificatorio e la valutazione dei livelli di emissione sonora misurati internamente al perimetro dello *Stabilimento*.

Questo *Allegato* è articolato nei seguenti punti:

- Riferimenti Legislativi Nazionali in materia di inquinamento acustico;
- Analisi territoriale del *Sito* di ubicazione dello *Stabilimento*;
- Classificazione acustica del territorio attraverso gli strumenti di pianificazione disponibili;
- Sintesi dei risultati della campagna di monitoraggio eseguita nel Gennaio del 1999, con lo scopo di quantificare i livelli di emissione sonora misurati internamente al perimetro dello *Stabilimento*.

D8 2.1

LEGISLAZIONE NAZIONALE

In Italia lo strumento legislativo di riferimento per le valutazioni del rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno è la *Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico"*.

Nel seguito sono riassunte le principali prescrizioni contenute nella *Legge 447/95*, nei suoi *Decreti Attuativi (DPCM 14 Novembre 1997, DM 16 Marzo 1998)* e negli altri principali atti normativi di settore:

- *DPCM 1 Marzo 1991 "Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti abitativi e nell'Ambiente Esterno"*;
- *D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*.

Il *DPCM 1 Marzo 1991* definiva, "in attesa dell'approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico", i limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale. Il *Decreto* stabiliva inoltre le modalità di esecuzione delle misure di livello sonoro sia per gli ambienti interni che esterni.

In base al *Decreto*, i limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del *Piano di Zonizzazione Acustica* redatto dai Comuni, che classificano il proprio territorio in zone diversamente "sensibili". A queste zone, caratterizzate in termini descrittivi nella *Tabella 1* del *Decreto*, sono associati dei livelli limite di rumore diurno e notturno.

Con l'entrata in vigore della *Legge 447/95* e dei relativi Decreti applicativi (in particolare *DPCM 14/11/97* e *DM 16/3/98*), il *DPCM 1/3/1991* è da considerarsi superato. Le sue disposizioni in merito alla definizione dei limiti di zona restano formalmente valide nei territori in cui le amministrazioni comunali non abbiano approvato un piano di zonizzazione acustica.

La *Legge 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento Acustico"* stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e demanda a strumenti attuativi la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologia di fonte emittente (traffico automobilistico, aereo, ferroviario, marittimo e da impianti fissi) adottando, in via transitoria, le disposizioni contenute nel *DPCM 01/03/1991*.

La *Legge Quadro* introduce, accanto ai valori limite, valori *di attenzione e di qualità* (art. 2). La *Legge* stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore, definiscano i criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano di più di 5 dB(A).

Il *DPCM 14/11/1997* integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal *DPCM 1/03/1991* e dalla successiva *Legge 447/95* ed introduce il concetto dei valori limite di emissione, nello spirito di

armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e di qualità, riferendoli a classi di destinazione d'uso del territorio che corrispondono a quelle previste dal *DPCM 1/03/91*.

Il *D.M. 16 marzo 1998* "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico", che riguarda il monitoraggio dell'inquinamento acustico e le relative tecniche di campionamento, riporta le modalità con cui devono essere effettuate le misure, specificando i parametri da rilevare e le metodologie differenti a seconda della sorgente sonora oggetto dell'indagine. Con l'emanazione di questo decreto sono abbandonate le metodologie e le tecniche di misurazione fissate dal *DPCM 1/3/91* e rimaste transitoriamente in vigore dopo la pubblicazione del *DPCM 14/11/97*.

Infine, il *D.Lgs 194 del 19 agosto 2005* "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", stabilisce un calendario di scadenze (dal 2007 al 2013) entro cui:

- le autorità individuate dalla Regione predispongono le cosiddette mappe acustiche strategiche degli agglomerati urbani;
- le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano le mappe acustiche di assi stradali principali, assi ferroviari principali, aeroporti principali;
- le autorità individuate dalla Regione, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche, elaborano i cosiddetti piani d'azione, atti a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

Per quanto riguarda la descrizione del rumore ambientale, viene introdotto il tempo di riferimento "serale", in aggiunta agli esistenti "diurno" e "notturno". Vengono inoltre definiti nuovi descrittori del rumore, in particolare il L_{den} (livello giorno-sera-notte), quale indicatore sintetico del clima acustico nell'arco delle 24 ore.

Sono inoltre da considerare le norme emanate dalla Regione Campania, in particolare *Legge Regionale 16 del 11/12/2004*

"Norme sul governo del territorio" che all'art 46 recita:

"Norme in materia di inquinamento acustico"

- 1 I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al Puc.
- 2 Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall'inquinamento acustico con la quale si stabiliscono modalità, scadenze e sanzioni per l'elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge n. 447/95, la redazione dei piani di zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità ad apposite linee guida da adottarsi con delibera di giunta regionale."

Sempre dalla Regione Campania vi é la Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003 pubblicata sul BURC n° 41 del 15/09/2003, "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica". Il documento, redatto a cura del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione, contiene tutte le indicazioni che il Servizio stesso ha ritenuto utili per assistere i Comuni ed i Professionisti della materia, nel compito imposto dalla citata Legge Quadro.

La norma affida ai comuni la competenza in materia di classificazione dei propri territori, in classi di destinazione d'uso, è stata introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e ripresa dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, la quale, oltre che fissare criteri particolareggiati al riguardo, ne ha anche sancito il carattere di obbligatorietà per tutti i comuni.

Scopo del documento è quello di fornire a tutti i soggetti interessati, nelle more dell'approvazione dei criteri previsti dall'art. 4 della legge 447/95, una versione aggiornata delle previgenti "linee guida", con l'intento di uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio in relazione alle caratteristiche di fruizione delle stesse. Il documento prosegue affermando che "i livelli acustici ai quali occorre riferirsi nella redazione dei piani di zonizzazione, sono i seguenti valori fissati dal DPCM 14/11/97".

D8 2.2

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA DI STUDIO

Lo *Stabilimento Simpe S.p.A* insiste all'interno di un'area industriale localizzate nel Comune di Acerra

Il Comune di Acerra, alla data di predisposizione della presente domanda, non è dotato di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio, ai sensi della Legge 447/95. Pertanto, sebbene in via transitoria, per l'area occupata dal Petrolchimico valgono i limiti di immissione previsti dal DPCM del 14/11/1997.

L'area in cui sorge lo stabilimento è un'area interamente industriale. Le sorgenti di rumore sono pertanto costituite da tutti gli impianti esistenti.

D8 2.3

IMPATTO DEL RUMORE

Negli anni passati sono state svolte delle campagne analitiche per definire i livelli di rumore al muro perimetrale di cinta dell'insediamento, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM del 14/11/1997, e quindi trattandosi di Aree Esclusivamente Industriali, 70 dB(A) diurni e 70 dB(A) notturni.

Tuttavia queste misure sono state effettuate con un assetto d'impianto differente da quello attuale e quando ancora l'impianto era proprietà Montefibre.

Il futuro assetto produttivo avrà un differente impatto sulla componente rumore e per quantificarlo è stata effettuata una valutazione dell'impatto con il futuro assetto produttivo la cui relazione è già stata allegata in questa domanda (*Allegato B24*).

In particolare da questa valutazione è risultato impossibile o comunque molto improbabile il superamento del livello equivalente massimo di 70 dB(A) ai confini dello stabilimento.